

“I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE PER I SOGGETTI NON FALLIBILI. RIFLESSI SULLA CLASSIFICAZIONE PER QUALITÀ DEL CREDITO DEI DEBITORI”

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO (SI/NO/CHIARIMENTO)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: 1) Gruppo Monte dei Paschi di Siena 2) Dott. Stefano Caringi		
Disponibilità delle informazioni sui soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi	E' stato osservato (Gruppo Monte dei Paschi di Siena) che, con particolare riferimento alle procedure di composizione delle crisi, la corretta applicazione dei criteri proposti implica che gli intermediari dispongano tempestivamente delle informazioni necessarie, quali la data di richiesta di ammissione da parte del debitore e la data di omologazione dell'accordo o del piano da parte del Tribunale. Nel caso in cui il debitore sia un consumatore, ossia una persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale, oppure, in generale, un soggetto che non svolge attività d'impresa, l'acquisizione delle informazioni risulta difficile, non essendo ad oggi espressamente prescritta alcuna forma specifica di pubblicità assimilabile a quella svolta dal Registro delle Imprese. Viene pertanto auspicato che venga istituito un pubblico registro da cui gli intermediari possano acquisire in maniera automatica e tempestiva tutte le informazioni giuridiche ed economiche di quei soggetti che hanno richiesto ed ottenuto l'omologazione da parte del Tribunale.	CHIARIMENTO	Si prende atto dell'auspicio manifestato dalla banca in merito all'istituzione di un pubblico registro.

Classificazione delle esposizioni	<p>E' stato chiesto (dott. Caringi) di indicare che tra le esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi da classificare tra le sofferenze (paragrafo 1.1.1) vanno incluse "le esposizioni che avevano carattere di sofferenza al momento della richiesta di ammissione" al fine di comprendervi anche le posizioni che eventualmente non fossero state correttamente classificate.</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Il testo posto in consultazione assicura coerenza con i criteri di classificazione in materia di concordato preventivo e relative precisazioni. In particolare, le regole segnaletiche riferite al debitore che accede al sovraindebitamento sono finalizzate a evitare che l'accesso alla procedura produca, di per sé, effetti peggiorativi sulla situazione del debitore. Conseguentemente, la classificazione a sofferenza non può avvenire contestualmente o successivamente alla presentazione della domanda, se non vi sono altri elementi che la giustificano.</p>
Altri chiarimenti	<p>E' stato chiesto (dott. Caringi) di specificare più chiaramente il concetto sotteso alla classificazione di una posizione quale "inadempienza probabile".</p>	<p>CHIARIMENTO</p>	<p>Le regole per la classificazione di una posizione tra le inadempienze probabili sono specificate nella Circolare n. 272 "Matrice dei conti" della Banca d'Italia.</p>